



SENT 135/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59635 del ruolo generale proposto

dalla sig.ra xx, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Canapicchi,

elettivamente domiciliata come in atti

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e

difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo, Giuseppina Giannico, Antonella

Patteri, Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in Roma, alla

Via Cesare Beccaria, n.29, presso la sede dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 222/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

	Toscana, depositata il 10.6.2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, data per letta la	
	relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza,	
	l'Avv. Carcavallo in rappresentanza dell'INPS e l'Avv. Alessandro	
	Cuggiani per delega orale dell'Avv. Canapicchi.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La sentenza appellata ha rigettato il ricorso di primo grado con cui la	
	sig.ra xx aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del	
	provvedimento dell'INPS di riliquidazione della sua pensione, per la	
	carenza del potere di disporne la modifica, ai sensi degli articoli 204 e	
	205 del d.P.R. 1092/1973.	
	La sezione regionale ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nella lettera	
	b) del riferito art. 205, essendo evidente che <i>"... a fronte di una normativa</i>	
	<i>applicabile senza necessità di una specifica attività di ermeneusi, e di una</i>	
	<i>corretta rappresentazione di una situazione di fatto, l'errore nel risultato finale</i>	
	<i>è stato determinato dall'originariamente non corretta adozione di uno dei fattori</i>	
	<i>di calcolo (coefficiente retributivo in luogo di quello contributivo)."</i>	
	La sig.ra xx ha proposto appello avverso la predetta sentenza,	
	denunciando, con un unico motivo, «violazione degli artt. 203 e 204 DPR	
	1092/1973», e insistendo nel prospettare che l'errore commesso	
	dall'INPS sarebbe caduto «sulla disposizione di legge» ed esso	
	2	

	integrerebbe, perciò, la fattispecie dell'errore di diritto. Ha, infatti	
	evidenziato che il motivo dell'originaria maggiore valorizzazione delle	
	quote fosse dovuto all'utilizzo del sistema di calcolo retributivo in luogo	
	del contributivo previsto dall'art. 4 L 42/2006 per le pensioni in	
	totalizzazione. Tale supervalutata liquidazione originaria sarebbe	
	perciò frutto di una scorretta applicazione della disciplina regolatrice la	
	pensione richiesta, cosicché sarebbe escluso che l'Istituto potesse	
	provvedere a ricalcolare il trattamento pensionistico poiché, trattandosi	
	di errore di diritto, esso non rientrerebbe tra le ipotesi giustificatrici di	
	cui all'art. 204 D.P.R. 1092/1973.	
	Ha concluso chiedendo di "annullare la determinazione INPS -	
	Gestione Dipendenti Pubblici del 6 agosto 2018 di riliquidazione della	
	pensione Vtot 06400213 e, pertanto, riconoscere il diritto a percepire la	
	suddetta pensione nella misura liquidata con provvedimento del 4	
	dicembre 2017, condannando l'INPS a ripristinare il trattamento	
	pensionistico come originariamente liquidato e a corrispondere gli	
	arretrati con decorrenza dal rateo di settembre 2018 sino al ripristino e	
	con pagamento degli interessi (o della rivalutazione	
	monetaria qualora di importo più favorevole), dalle scadenze dei ratei	
	sino al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi	
	di giudizio".	
	L'appellato INPS si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello per	
	infondatezza della censura e la conferma della sentenza di primo grado.	
	3	

	All'udienza odierna, gli avvocati presenti hanno insistito nelle	
	conclusioni agli atti.	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato.	
	L'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando da parte	
	dell'INPS un errore di diritto che si sarebbe sostanziato in un'errata	
	ricognizione o interpretazione della norma deputata a disciplinare la	
	fattispecie concreta: errore che avrebbe comportato un'illegittima	
	liquidazione del trattamento pensionistico.	
	Rileva dagli atti, che, nel liquidare la pensione, l'INPS aveva calcolato	
	le quote della gestione lavoratori pubblici con il regime retributivo,	
	come si evince nel riepilogo del 4.12.2017 accluso alla comunicazione di	
	liquidazione, e che nella successiva riliquidazione dell'agosto 2018,	
	l'INPS aveva calcolato le medesime quote utilizzando il regime	
	"contributivo" trattandosi di domanda di pensione in totalizzazione.	
	Il Collegio ritiene che l'errata liquidazione della pensione con il sistema	
	retributivo non sia dipesa da un'erronea interpretazione del dato	
	normativo (art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006): l'INPS non ha cioè liquidato	
	la pensione con il sistema retributivo nell'erronea convinzione che tale	
	criterio di liquidazione fosse quello stabilito dal predetto articolo.	
	Come risulta dalla relazione dell'ufficio amministrativo (in atti), al	
	momento del calcolo della quota di pensione maturata presso la	
	Gestione Pubblica, "erroneamente non è stata inserita l'opzione per il	
	4	

	sistema di calcolo contributivo lasciando nel programma l'impostazione	
	di default corrispondente all'opzione del calcolo con il sistema	
	retributivo", per mera svista".	
	Si è trattato, pertanto, di un errore di impostazione della procedura di	
	calcolo della pensione, dovuta ad una "svista", essendo invece ben	
	chiaro che il trattamento pensionistico nel regime della totalizzazione	
	andava determinato con il sistema contributivo e non retributivo.	
	Il Collegio condivide, pertanto, le argomentazioni del giudice di primo	
	grado, il quale ha ritenuto che l'Istituto non avesse errato	
	nell'interpretazione del dato normativo, trattandosi peraltro di	
	disciplina che, per essere applicata non richiede una specifica attività di	
	ermeneusi.	
	La sentenza impugnata merita quindi di essere conferma.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000.00.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10	
	della legge 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	5	

	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 08/05/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 08/05/2024	
	Il dirigente	
	6	

